Modena, 7 giugno 2013,

Oggi si sono incontrate:

L'azienda B & N srl nelle persone di Cinzia Seghedoni e Marco Bertolucci

La RSU nelle persone di Andrea Francia Arlami , Silvio Roncaglia in rappresentanza dei lavoratori assistiti dalla Fiom-Cgil nella persona di Paolo Brini

Premesso che:

Lo scorso 5 dicembre 2012, a conclusione di un confronto che ha visto la non partecipazione della Fiom Cgil al tavolo di trattativa, è stato sottoscritto da Federmeccanica, Fim Uilm Fismic e Ugl un testo contrattuale che recepisce gli Accordi interconfederali separati, non firmati dalla Cgil, del 2009 sul modello contrattuale e del 2012 sulla produttività.

La Fiom ritiene ciò una violazione delle regole sulla democrazia e la rappresentanza contenute nell'Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 sottoscritto da Confindustria Cgil Cisl e Uil.

La B & N srl ne prende atto ribadendo la propria impossibilità, come singola azienda, ad incidere sul sistema Nazionale di contrattazione.

Le parti firmatarie, con riferimento all'intesa del 5 dicembre 2012, ribadiscono che le erogazioni salariali con essa definite, sono da intendersi garantite a tutti i dipendenti, malgrado la Fiom non riconosca l'accordo separato da cui provengono tali aumenti. La Fiom auspica che le stesse possano essere integrate

B & N, pur rendendosi conto delle difficoltà dei lavoratori, denuncia la propria difficoltà di stare sul mercato, unitamente alle difficoltà enormi attraversate dal comparto produttivo degli elettrodomestici in Italia e segnatamente a Modena, e quindi delle difficoltà in questo momento di integrare tali aumenti

B&N srl è (coerentemente con la Fiom in questo caso) assolutamente contraria alle gabbie salariali

A seguito del mandato ricevuto dal'assemblea dei lavoratori la Fiom Cgil e la RSU hanno richiesto di avviare il confronto in sede aziendale al fine di realizzare un accordo sulle normative applicabili in azienda, confermare il quadro di relazioni sindacali in essere e confermare la contrattazione aziendale fino ad oggi realizzata.

La FIOM e la RSU hanno dichiarato ultrattivo il CCNL del 20/01/2008 firmato da FEDERMECCANICA e FIM, FIOM, UILM, ai sensi dell'art. 2, sezione terza del predetto CCNL 20/01/2008.

Le Parti in attesa della ricomposizione del quadro generale che porti ad una stipula del CCNL condiviso da tutte le OO.SS. maggiormente rappresentative, convengono quanto segue:

- **DEMOCRAZIA SINDACALE**

In attesa di un accordo nazionale o una legge in materia le Parti concordano di valutare solo le piattaforme e gli accordi validati dal voto dei lavoratori tutti. La B&N pur riconoscendo tale principio, sottolinea che le forme del consenso appartengono alla sfera sindacale. L'impegno è vincolante quindi sino a quando il sindacato lo considererà tale, in deroga rafforzativa all'Acc. 28/6/2001

- **CCNL APPLICATO**

A tutti i Dipendenti continuerà ad essere applicato esclusivamente il CCNL firmato unitariamente il 20/01/2008 fino al suo rinnovo siglato unitariamente da Fim-Fiom-Uilm

- **SALARIO**

Le erogazioni salariali previste dall'intesa del 5 dicembre 2012 sono garantite a tutti i dipendenti alle scadenze previste (1/1/2014 e 1/1/2015) pertanto non saranno né derogabili né modificabili .

- **ORARIO**

Le parti, qualora si rendesse necessario, condividono l' impegno a salvaguardare nei limiti del possibile i livelli occupazionali attraverso l'utilizzo di forme di riduzioni dell'orario di lavoro anche estendendo la pratica dei contratti di solidarietà in presenza di condizioni che lo consentano.

- **MALATTIA**

Ad integrazione migliorativa del CCNL 2008 le parti convengono a partire dalla firma odierna:

Conservazione del posto di lavoro

FAA
RS

In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non su lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo , definito comporto breve, di :

a) 183 giorni di calendario per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti
b) 274 giorni di calendario per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a 6 anni compiuti.
c) 365 giorni di calendario per anzianità di servizio oltre i 6 anni

il lavoratore ha diritto ad un periodo di conservazione del posto, definito comporto prolungato, nei seguenti casi:

- evento morboso continuativo con assenza ininterrotta o interrotta da un'unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a 61 giorni di calendario.

- quando si siano verificate almeno due malattie comportanti, ciascuna, una assenza continuativa pari o superiore a 91 giorni di calendario.

- quando alla scadenza del periodo di comporto breve sia in corso una malattia con prognosi pari o superiore a 91 giorni di calendario.

Il comporto prolungato è pari a:

a) per anzianità di servizio fino a 3 anni compiti: 274 giorni di calendario
b) per anzianità di servizio oltre 3 anni fino ai 6 compiuti: 411 giorni di calendario;
c) per anzianità di servizio oltre i 6 anni: 548 giorni di calendario

I suddetti periodi di conservazione del posto e le causali di prolungamento si intendono riferiti alle assenze di complessivamente verificatesi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.

Resta salvo quanto previsto dalle norme in materia per la conservazione del posto dei lavoratori affetti da TBC.

Superato il periodo di conservazione del posto, fermo restando quanto previsto nel paragrafo Aspettativa, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento completo previsto dal presente Contratto per il caso di licenziamento ivi compresa l'indennità sostituiva del preavviso.

Trattamento economico

Per quanto concerne l'assistenza e il trattamento di malattia per i lavoratori valgono le norme di legge regolanti la materia.

Inoltre le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro, nell'ambito della conservazione del posto, una interazione di quanto il lavoratore percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto del periodo di trattamento contrattuale.

A tal fine il lavoratore non in prova aver diritto, nei limiti massimi di conservazione del posto di lavoro e fatto salvo quanto disposto al successivo 6° comma del presente paragrafo, al seguente trattamento economico:

- alla intera retribuzione globale per i primi 122 giorni di calendario e all'80% della retribuzione globale per i giorni residui, per anzianità di servizio fino a tre anni compiuti.

- alla intera retribuzione globale per i primi 153 giorni di calendario e all'80% della retribuzione globale per i giorni residui, per anzianità di servizio fino a tre anni a 6 anni compiuti.
- Alla intera retribuzione globale per i primi 214 giorni di calendario e all'80% della retribuzione globale per i giorni residui, per anzianità di servizio oltre i sei anni.

Il suddetto trattamento economico ricomincia ex novo in caso di malattia o infortunio non sul lavoro intervenuto dopo un periodo di 61 giorni di calendario dalla ripresa del servizio.

I periodi di ricovero ospedaliero di durata superiore a 10 giorni continuativi sono retribuiti con l'intera retribuzione globale in aggiunta al trattamento economico di cui sopra fino ad un massimo di 61 giorni di calendario.

- **MERCATO DEL LAVORO**

Si conviene che,a parità di lavoro ed indipendentemente alla tipologia di CCNL applicato, i lavoratori riceveranno lo stesso trattamento economico e salariale previsto in azienda

Letto, confermato e sottoscritto

B&N Srl | La RSU | Fiom - Cgil Modena